



COMUNE DI FILIGHERA

Provincia di Pavia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 del 13-02-2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. TARIFFE 2021. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11:00 in Videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pettinari Dott. Alessandro	SINDACO	P
Grossi Dott. Michele	VICE SINDACO	A
Protti Dott. Davide	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1 .

Assume la presidenza il Sig. Pettinari Dott. Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Umberto Fazio Mercadante anch'egli in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- L'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- L'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
- L'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- L'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- Lo Statuto del Comune di Filighera.

Richiamati:

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2021/2022;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 7/12/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2022/2023;
- Il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge;

Premesso che:

- Il Comune di Filighera ha a suo tempo introdotto e disciplinato con proprio regolamento, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- L'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, introduce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. *“canone unico”*), che

sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992;

- Il comma 847 della fonte legale di regolazione primaria dispone che *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- L'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. n. 162/2019 stabilisce che l'abrogazione disposta dalla sopra citata fonte di regolazione primaria non ha effetto per l'anno 2020;
- Il nuovo *“canone unico”*, destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale, è disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge di bilancio 2020;
- In particolare, l'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, statuisce che gli Enti, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, stabiliscono la disciplina di dettaglio dell'entrata, comprese eventuali riduzioni non introdotte dalla legge;
- L'Ente provvederà pertanto, con separato provvedimento, ad approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
- L'art. 1, comma 836, della medesima fonte normativa, dispone inoltre, a decorrere dal 01/12/2021, la soppressione dell'obbligo del servizio delle pubbliche affissioni;
- Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali;
- I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- Nella Legge n. 160/2019 non è contenuta nessuna disciplina del servizio di pubbliche affissioni, pertanto l'approvando regolamento comunale conterrà le norme di dettaglio in materia;
- La fonte di regolazione primaria, all'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, stabilisce che: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;
- La medesima Legge di bilancio stabilisce:
 - a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari, che per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
 - b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, che per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
 - c) la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (comma 831);
- L'art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;
- La norma precisa (comma 838) che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. *“canone unico”*;
- A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee; la medesima Legge n. 160/2019 stabilisce, per questo prelievo:
 - a) la tariffa *standard* annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa *standard* giornaliera, di euro 0,60 (art. 1, comma 842); tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata (comma 843).

Considerato che:

- È necessario provvedere ad approvare le tariffe da applicarsi al canone patrimoniale e al canone per i mercati;
- Anche con riguardo al difficile contesto economico che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, dovuto alla pandemia da Covid-19, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma, stabilire le tariffe in modo da non aumentare i prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche), anche al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti;
- La sostanziale conservazione delle tariffe applicate nell'anno 2020, ove possibile, risponde inoltre all'esigenza di perseguire l'invarianza di gettito, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio;
- Gli obiettivi sopra descritti sono perseguiti individuando le tariffe base per l'anno 2021 cui saranno applicati coefficienti moltiplicatori che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi, e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario secondo le determinazioni regolamentari adottande;

Ritenuto:

- Di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2021;
- Di trasmettere agli uffici del Comune di Filighera il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune di Filighera;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabili di Servizio;

A voti unanimi, resi nei modi di legge in forma palese

DELIBERA

1. **Di approvare** le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2021;
2. **Di trasmettere** agli uffici del Comune di Filighera il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune di Filighera;

INDI

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione in corso di predisposizione.

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 –
Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della deliberazione in oggetto

Data: 12-02-2021

Il Responsabile del servizio
f.to **MALAVASI DOTT.CLAUDIO**

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 –
Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della deliberazione in oggetto

Data: 12-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **MALAVASI DOTT.CLAUDIO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pettinari Dott. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-02-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 02-03-2021

Inviata ai Capigruppo Consiliari il 15-02-2021

Addì, 15-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.
Addì 13-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13-02-2021.

Filighera,li 15-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante